



	<b>Capitolato d'oneri</b>
--	---------------------------

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto "Biocostruzioni marine in Puglia " P.O. FESR 2007/2013 - Asse IV Linea 4.4 . Interventi per la rete ecologica .**

**CIG : 1663479A49**



## RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bando fa riferimento alla D.G.R. del 30 giugno 2009, n. 1150. PO 2007-2013. Asse IV. Programma Pluriennale di Asse. Approvazione. Disposizioni organizzative e di gestione.

Il bando si riferisce inoltre all'azione 4.4.1 che prevede cinque diversi interventi/attività. Il presente bando fa riferimento alla tipologia di intervento E:

*"Conoscenza delle aree ad elevato pregio naturalistico (patrimonio carsico, geologico, siti marini, luoghi di svernamento/nidificazione di specie animali protette ecc.) da utilizzare ai fini di una corretta fruizione".*

### Art. 1 Obiettivi

Natura 2000<sup>1</sup>. A tale proposito, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato collaborazioni con Istituti di Ricerca e con le Regioni costiere, al fine di aggiornare le conoscenze scientifiche sui SIC già designati e di segnalare eventuali nuovi ambiti marini meritevoli di essere sottoposti a regime di tutela previsto dalla Direttiva Habitat e dalla relativa normativa di recepimento nazionale. Il MATTM e la Comunità Scientifica, chiamati a contribuire all'emendamento di habitat e specie comunitari, raccordando la lista degli habitat marini del Mediterraneo predisposta per il RAC/SPA (Convenzione di Barcellona) a quelli della Direttiva Habitat, hanno previsto, fra l'altro, l'estensione degli attuali SIC marini presenti in Puglia alle aree a "coralligeno" ("Reef") ad essi limitrofe e l'istituzione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria che mirano alla protezione dell'habitat *de quo*. Secondo la definizione fornita dalla CE con le "Linee Guida per l'istituzione della Rete Natura 2000 nell'ambiente marino" (Allegato 1), nell'habitat indicato con "Reef", codice 1170<sup>2</sup>, rientrano "le concrezioni di origine biogenica o geogenica. Sono substrati duri e compatti su fondi solidi e morbidi, che emergono dal fondo marino nella zona sublitoranea e litoranea. Le scogliere possono ospitare una zonazione di comunità bentoniche di alghe e specie animali nonché concrezioni e concrezioni corallogeniche." Se per alcuni habitat marini si conoscono, in maniera approfondita o comunque sufficiente, le relative distribuzioni (es. praterie di *Posidonia oceanica* cod. Habitat 1120), le ultime informazioni sulle biocostruzioni in Puglia derivano da uno studio dell'ENEA del 1989 che, per le diverse finalità di realizzazione, non può costituire base di conoscenza sufficiente per la gestione di tale habitat. Nonostante la sua importanza, in termini di estensione spaziale, superficie coperta, biodiversità e servizi ecosistemici, il coralligeno pugliese è protetto soltanto nei confini delle tre Aree Marine Protette: Tremiti, Torre Guaceto e Porto Cesareo, limitatamente al 4% circa del totale. Le biocostruzioni, conosciute in Mediterraneo con il nome generico di "coralligeno", rappresentano l'equivalente delle barriere coralline nei mari

<sup>1</sup> Additional guidelines for assessing sufficiency of Natura 2000 proposals (SCIs) for marine habitats and species

<sup>2</sup> Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea –EUR27, documento di riferimento scientifico adottato dal Comitato Habitat.



tropicali. Nei mari temperati esse figurano un vero e proprio hotspot di biodiversità, giocando un ruolo cruciale nella regolazione della CO<sub>2</sub> e, come logica conseguenza, in quella del clima. Inoltre le biocostruzioni assumono una posizione strategica anche nell'ambito delle attività socio-economiche del territorio; esse infatti sono note per essere habitat fondamentale della fauna ittica, anche di quella di importanza commerciale e rappresentano una grande attrattiva turistica grazie al loro elevato valore estetico e paesaggistico e alla loro facile accessibilità. Il grande patrimonio di biodiversità che questo habitat rappresenta e la bellezza delle varietà di forme e colori degli organismi presenti, conferisce alle biocostruzioni ampie potenzialità di sviluppo economico e turistico.

## **Art. 2 Localizzazione geografica degli interventi**

Aree protette regionali istituite, aree protette nazionali ed internazionali; Siti della Rete Natura 2000 (Zone a protezione speciale e Siti di Importanza Comunitaria così definite ai sensi delle Direttive 79/409 e 92/43) ed aree connesse e funzionali alle predette aree e alla salvaguardia della connettività ecologica.

## **Art. 3 Descrizione delle attività progettuali**

Nello specifico il bando richiede:

1. la caratterizzazione spaziale delle biocostruzioni coralligene pugliesi all'interno delle Aree Marine Protette e dei Siti di Importanza Comunitaria pugliesi. Saranno valutati ulteriori ampliamenti dell'area di indagine qualora connessi e funzionali alle predette aree e alla salvaguardia della connettività ecologica o se ubicati in pSIC;
2. il censimento della biodiversità del coralligeno pugliese attraverso la produzione di inventari della componente animale e vegetale, almeno per le biocostruzioni più significative, al fine di computarne il valore conservazionistico e gestionale;
3. l'analisi delle pressioni antropiche lungo la costa della Puglia e lo studio degli effetti di impatti multipli sulle biocostruzioni;
4. elaborazione di proposte di pianificazione che consentano al tempo stesso di fruire turisticamente di tali siti senza alterarne il grande valore ambientale che essi rappresentano.

### **1 - CARATTERIZZAZIONE SPAZIALE**

#### **MAPPATURA DELLE BIOCOSTRUZIONI MARINE PUGLIESI**

Anche sulla base di dati esistenti, l'area da rilevare deve interessare, con eventuali ed opportune estensioni, i tratti di mare della Regione Puglia dalla linea di costa fino alla batimetrica -100 m. L'indagine minima deve riguardare le aree in corrispondenza delle Aree Protette Marine e di tutti i SIC situati lungo la fascia costiera pugliese.

*Restituzione finale*



La restituzione finale prevede la rappresentazione dell'esatto perimetro di estensione del coralligeno ritrovato. Le Carte dei Rilievi delle biocostruzioni coralligene vanno restituite con livello minimo di dettaglio 1:10.000 e, in corrispondenza delle Aree Marine Protette e di aree di particolare pregio individuati lungo la fascia costiera pugliese, 1:5.000. Sarà valutata la restituzione in scala di maggior dettaglio.

#### *Dati morfobatimetrici*

Dovrà essere costruito un DTM e realizzata una cartografia batimetrica di dettaglio con isobate di idoneo passo (minimo 5 m), a partire da 0 m fino a -100 m di profondità.

#### *Dati sismostratigrafici*

Dovranno essere fornite informazioni dirette su distribuzione e litologia dei fondali.

#### *Parametri geodetici e rilievi topografici di base*

Tutti i dati di posizione e la cartografia restituita deve essere realizzata con riferimento al sistema di riferimento UTM Fuso 33N, utilizzando come ellissoide di riferimento WGS84. I file georiferiti dovranno essere in formato shape di ESRI (\*.shp) o simili, con relativi attributi in formato Dbase (\*.dbf), data warehouse (\*.mdb).

#### *Strumentazione*

Per le indagini dovranno essere utilizzate attrezzature idonee per il rilevamento geofisico in mare (single beam, multibeam etc.), ed altri sistemi acustici per l'acquisizione dati di natura geomorfologica dei fondali.

#### *Ulteriori informazioni*

Sulla base di dati esistenti dovranno essere fornite ulteriori informazioni relative alle caratteristiche naturali dell'ambiente sia continentale (litologia, geomorfologia costiera, mineralogia, pedologia ed idrogeologia) sia marino (morfologia della piana continentale, oceanografia fisica, sedimentologia e geochimica, ).

#### **2) CENSIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ**

Unitamente ai caratteri abiotici, dovrà essere caratterizzata la biodiversità strutturante il sistema investigato con particolare enfasi alla specie incluse in liste, protocolli e Convenzioni di riferimento per la protezione della biodiversità mediterranea, nonché al loro ruolo ecologico. Viene richiesto un approccio ecosistemico che individui genesi, struttura, dinamiche, funzionamento e fattori ecologici determinanti dell'habitat. Lo studio tassonomico dovrà riguardare principalmente i taxa precedentemente citati che costituiscono quelli caratterizzanti le biocostruzioni mediterranee (alghe, poriferi, cnidari, briozoi, anellidi, tunicati, molluschi) e dovrà essere condotta sino al più basso livello possibile.

#### *Informazioni propedeutiche alla individuazione di SIC (revisione SIC esistenti o nuovi pSIC)*

Dovranno essere fornite tutte le informazioni richieste per la revisione, selezione e valutazione dei Siti ed in particolare quanto previsto dall'Allegato III alla Direttiva Habitat, dal Formulario Standard Natura 2000, dalle "Linee Guida per l'istituzione della Rete Natura 2000 nell'ambiente marino"(CE) e dal draft ETC/BD "Additional guidelines for assessing sufficiency of Natura 2000 proposals (SCIs) for marine habitats and species".

Dovrà essere inoltre fornita alla Amministrazione l'eventuale assistenza tecnico-scientifica durante tutto il processo di revisione, individuazione e designazione dei



siti Natura 2000 (incontri con Enti e stakeholders, partecipazione a seminari, convegni, redazione documenti ecc.)

### 3 ANALISI DELLE PRESSIONI E DEI RELATIVI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ UMANE

Dovranno essere rilevate e georeferenziate, utilizzando le specifiche tecniche di cui al punto 1 del presente articolo, le pressioni antropiche presenti lungo le coste della Puglia in termini di

- valutazione delle diverse forme di pressione e cause determinanti
- studio della loro distribuzione spaziale
- quantificazione degli effetti di impatti già operanti o previsti.

Anche mediante l'individuazione di aree di "bianco" di riferimento e di idonei indicatori, dovranno essere individuati, su basi scientifiche, i fattori principali di criticità e di vulnerabilità, i relativi effetti al fine di stimare lo stato di qualità delle diverse aree. Sarà valutata positivamente l'adozione di schemi di valutazione ampiamente riconosciuti.

### 4. ELABORAZIONE DI PROPOSTE DI PIANIFICAZIONE DEI SITI

La pianificazione dovrà essere finalizzata alla gestione e al controllo degli impatti antropici in modo da garantire il miglior compromesso tra la conservazione dei siti e lo sviluppo del turismo. Mediante un approccio ecosistemico, inteso come *"una gestione integrata completa delle attività umane basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili sull'ecosistema e le sue dinamiche, allo scopo di individuare e agire sugli impatti fondamentali sulla salute degli ecosistemi marini"*<sup>3</sup>, si intende conseguire un uso sostenibile dei beni e servizi dell'habitat e il mantenimento dell'integrità dello stesso. I risultati ottenuti nei punti 1, 2 e 3 dovranno fornire le informazioni scientifiche sufficienti a definire la distribuzione e lo stato dell'habitat di interesse al fine di individuare le più idonee misure da adottare per contenere l'impatto dei predetti fattori di vulnerabilità e assicurarne il mantenimento in uno *"stato di conservazione soddisfacente"*<sup>4</sup>. Sarà valutata la metodologia utilizzata per la definizione della qualità dell'ambiente. In base alle valutazioni effettuate, potranno essere fornite anche specifiche mappe di sensibilità dell'habitat. Oltre ai siti che necessitano di massima protezione, saranno individuate quelle aree che per particolare valore economico, paesaggistico, ricreativo ecc., risultano idonee ad una valorizzazione nel senso di un turismo sostenibile. Potranno essere inoltre caratterizzate alcune aree in cui l'habitat, seppur presente, risulta talmente compromesso da preferirsi il non imporre vincoli che, in questi casi, risulterebbero inefficaci o addirittura inutili, comportando solo danno alle attività socio-economiche in essere. Lo studio, anche mediante idonea rappresentazione cartografica, potrà articolarsi in:

- 1) analisi e rappresentazione del patrimonio naturale del sito, delle dinamiche evolutive in atto e dei rapporti con le aree limitrofe o ecologicamente connesse;
- 2) analisi e rappresentazione dello stato della pianificazione e delle previsioni;
- 3) analisi e rappresentazione del quadro socio-economico;

<sup>3</sup> Commissione Europea : strategia per l'ambiente marino.

<sup>4</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche



- 4) Piano degli interventi, criteri, indirizzi e delle norme per una corretta gestione dei siti, con particolare riferimento alla attività di fruizione turistica.

#### **Art.4 Gruppo di lavoro**

Per l'esecuzione del servizio dovrà essere messo a disposizione un gruppo di lavoro i cui componenti siano almeno in possesso dei sotto elencati requisiti minimi :

1. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA ANALOGHI A QUELLI OGGETTO NEL BANDO GARA
2. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU ARGOMENTI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DEL BANDO DI GARA
3. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI INERENTI I TEMI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DEL BANDO DI GARA
4. ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI INSERITE NEL GRUPPO DI LAVORO

Pertanto nei curricula presentati dei ricercatori, componenti il gruppo di lavoro dedicato, si valuteranno i quattro elementi sopra indicati. Il curriculum del ricercatore dovrà essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) e dovrà chiaramente indicare gli elementi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

Inoltre ogni *curriculum*, dovrà recare l'impegno del singolo ricercatore a garantire la propria disponibilità per l'esecuzione del servizio in questione solo ed esclusivamente a favore di un unico concorrente .

#### **Art. 5 Quadro normativo di riferimento**

1. Direttiva n. 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
2. Decreto Presidente Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, modificato dal D.P.R. n. 12 marzo 2003 n.120;
3. Legge 31 dicembre 1982 n. 979 Interventi per la difesa del mare;
4. Legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette;
5. Convenzione di Barcellona (Protocollo relativo alle Zone particolarmente protette e alla diversità Biologica nel Mediterraneo ASPIM 1995).
6. Linee guida per l'istituzione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino - Applicazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici" (Maggio 2007);
7. Protocollo del 21 gennaio 2008 sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo;
8. Direttiva n. 2008/56/CE del 17 giugno 2008 (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).
9. Additional guidelines for assessing sufficiency of Natura 2000 proposals (SCIs) for marine habitats and species – ETC/BD



## **Art. 6 Modalità di pagamento**

Il Responsabile di azione, a seguito della sottoscrizione del contratto regolante i rapporti tra Regione Puglia ed Ente Beneficiario, approvato con D.G.R. n.1150/09, provvede alla predisposizione degli atti di erogazione del finanziamento, di norma con le seguenti modalità:

A) anticipazione finalizzata in via prioritaria all'applicazione da parte dell'appaltatore delle disposizioni nazionali in materia di anticipazione del prezzo d'appalto, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto :

- attestazione di sottoscrizione del contratto di appalto ;
- presentazione di specifica domanda di pagamento.

L'anticipazione a favore dell'Appaltatore , allo stato parametrata al 5% dell'importo di aggiudicazione del servizio , in relazione all'art.2 – comma 91 della legge n. 662/1996, potrà essere aggiornata, previa specifica disposizione dell'Autorità di Gestione, in relazione alle eventuali intervenute modificazioni delle normative nazionali;

B) successiva erogazione pari complessivamente al 35% dell'importo di aggiudicazione del servizio ,sottratto l'importo di anticipazione già erogata di cui alla lettera A) secondo quanto previsto dalle Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007 – 2013;

C) erogazioni successive pari al 30% dell'importo di aggiudicazione del servizio, fino al limite massimo 95% dell'importo di aggiudicazione del servizio stesso secondo quanto previsto dalle Direttive concernenti le Procedure di gestione del P.O. FESR 2007 – 2013;

D) erogazione finale nell'ambito del residuo 5% previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva.

## **Art.7 Comitato Tecnico**

La realizzazione degli interventi oggetto del presente bando sarà seguita e coordinata da comitato tecnico appositamente costituito. Comporranno tale organo:

- il Dirigente del Servizio Ecologia e/o un Suo delegato;
- il coordinatore tecnico-scientifico dell'aggiudicatario;
- un tecnico della Regione Puglia nominato in seno al personale del Servizio Ecologia della Regione Puglia con esperienza nel campo della pianificazione territoriale ed ambientale, con specifico riferimento all'ambiente marino – costiero.

Il Comitato tecnico avrà i seguenti compiti:



- rendere costante l'interazione tra stazione appaltante e aggiudicatario per quel che attiene agli aspetti amministrativi e tecnici, al fine di rendere più spedito e certo il processo di realizzazione del servizio;
- favorire l'acquisizione dei dati e informazioni pregresse in possesso della Regione Puglia, di altri EE.LL. o di altri soggetti privati;
- indirizzare le diverse fasi indagine e dettagliare i prodotti e servizi attesi;
- analizzare e valutare le diverse informazioni progressivamente acquisite anche al fine di perfezionarne la struttura per l'implementazione delle aree marine tutelate;
- realizzare relazioni bimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori, con elementi di analisi e di proposta anche circa altre eventuali azioni da realizzare per una migliore performance del turismo in Puglia.

#### **Art.8 TEMPI E REVOCHE**

L'avvio delle attività dovrà avvenire entro **20 giorni** dalla data di stipula del contratto .

La revoca dell'appalto potrà avvenire:

- a) in caso di mancato rispetto dei tempi relativi per inizio e termine lavori;
- b) in caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di rendicontazione;
- c) in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente bando;
- d) in caso di accertata falsità delle informazioni rese;
- e) in caso di non corrispondenza del progetto in corso di realizzazione e/o realizzato, con il progetto previsto e approvato.

Il servizio dovrà essere completato entro e non oltre 2 anni consecutivi dall'avvio dei lavori.

La revoca dell'appalto comporta la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione delle suddette somme.

#### **Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della





notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 10 Verifica finale**

A chiusura del presente affidamento l'appaltatore dovrà presentare

- una relazione finale, sottoscritta dal legale rappresentante;
- il prodotto finale del servizio, conforme al progetto presentato e alle disposizioni normative di cui al P.O. FESR 2007/2013 Asse IV linea 4.4

A seguito della regolare esecuzione del servizio, il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà alla erogazione del saldo finale.

#### **Art. 11 Obblighi ed oneri dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni**

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:

- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico, in stretta sinergia con il Servizio Ecologia;
- b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento delle attività previste per l'esecuzione del contratto;
- c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del



contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Puglia o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Puglia e/o dell'appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

## **Art. 12 Penalità**

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica e/o fissate di volta in volta con l'Amministrazione Regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore, l'applicazione di una penale, il cui importo è compreso tra un



minimo di EURO 1.000,00 ed un massimo di EURO 10.000,00 L'anzidetta quantificazione sarà determinata in relazione alla gravità dell'inosservanza contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Art. 13 Divieto di cessione del contratto**

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

### **Art. 14 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.



## **Art. 15 Variazioni, recesso dal contratto. e inadempienze**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare



all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 16 Clausola risolutiva espressa**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 5% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.



### **Art. 17 Risoluzione per inadempimento**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera h) dell'art.11 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

### **Art. 18 Diritti d'autore e proprietà delle risultanze**

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'appaltatore, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione.

Tutti i prodotti previsti e non previsti, generati nel corso del servizio oggetto del presente appalto, rimangono di esclusiva proprietà della Regione.

### **Art. 19 Responsabilità**

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **Art. 20 Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

### **Art. 21 Spese contrattuali**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.



## **Art. 22 Clausola finale**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel bando.